## ISTANZA DI RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE<sup>1</sup>

(art. 202 bis Codice della Strada)

AL SIGNOR SINDACO
-Ufficio Comune di Polizia Locale di
Moriago della Batt. e Sernaglia della Batt.<sup>2</sup>Piazza Martiri della Libertà n.1
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il/La sottoscritto/a					
	cellulare				A.P
			CHIEDE		
economich	one, ai sensi dell'art. 202 bis ne, della sanzione amministra n rate <sup>4</sup> ;	del decreto legislat ttiva pecuniaria acc	ivo 30 aprile 199 ertata con verbale	2, n. 285 (codice della del	strada), per disagiate condizion (che si allega in
		I	OICHIARA <sup>5</sup>		
	ole delle sanzioni penali in i (ai sensi degli artt. 75 e 76 I				nza dai benefici eventualmento
	_	nibile <sup>6</sup> ai fini dell'in	nposta sul reddito	delle persone fisiche, ri	sultante dall'ultima dichiarazione
di con	vivere con i seguenti soggetti e fisiche, risultante dall'ultima				fini dell'imposta sul reddito delle
	COGNOME E NOME	Data d	i nascita	Rapporto di parente	Reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
1 2					
3					
5					
6					
7					
altre d	lichiarazioni				
	tocopia carta d'identità otocopia verbale di accertam	ento			
Luogo e Data				Firm	a
personali)		aranno trattati, anch			in materia di protezione di dat nte nell'ambito del procediment
Luogo e Data			Firma		

## Note

(leggere con attenzione)

1 La rateazione è ammessa solo per sanzioni amministrative pecuniarie accertate contestualmente con uno stesso verbale <u>di importo</u> superiore a 200 euro.

<u>La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso</u> al prefetto (art. 203 codice della strada) e al giudice di pace (art. 204-bis codice della strada).

- fino ad un massimo di **dodici rate** se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
- fino ad un massimo di **ventiquattro rate** se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
- fino ad un massimo di **sessanta rate** se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100 euro.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

N.B. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La richiesta va presentata al prefetto solo nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. Fuori da tali casi, va presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'istanza deve essere presentata, <u>a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni</u> dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può disporsi:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **verrà denunciato all'autorità giudiziaria**.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Può chiedere la rateazione chi è titolare di un reddito imponibile Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.